

Cupe 2019: entro il 1° aprile 2019 il rilascio della certificazione degli utili

Il documento è un modulo di certificazione intitolato "CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO". È diviso in diverse sezioni per raccogliere dati personali, fiscali e societari del contribuente e della società beneficiaria. Le sezioni includono: dati relativi al contribuente, dati della società beneficiaria, dati dell'intermediario, dati della certificazione e dati fiscali. Il modulo è strutturato con campi per nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, numero di conto corrente, ecc.

[Scadono nello stesso giorno \(modello EAS, Cud 2019 e altro\)](#)
– (Link al sito Agenzia delle entrate)

Entro il 1° aprile 2019, deve essere rilasciata la [certificazione \(Cupe\)](#), prevista dall'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. La [Cupe](#) può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva.

Si ricorda che possono essere considerati utili anche quelli percepiti **in occasione della distribuzione di riserve di capitale** (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzione di cui all'art. 47, comma 1, del TUIR. In tal caso, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura

delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (cfr. [par. 3.1. della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26 E del 16 giugno 2004](#)).

La [certificazione](#) deve essere, inoltre, rilasciata relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi, nonché relativamente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.

La certificazione non è rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella presente certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. I soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate

in Italia. Nel caso in cui tra l'Italia ed il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione fiscale, l'eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità ivi previste.

La certificazione deve essere rilasciata ai percettori di utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

Nella nuova certificazione sono state recepite le disposizioni contenute nell'[art. 1, commi da 999 a 1006 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – legge di bilancio 2018](#), che **ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata** con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle **persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa (1)**.

Tuttavia, le disposizioni *previgenti*, di cui al [Decreto 26 maggio 2017](#), continuano ad applicarsi con riferimento alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, **la cui distribuzione sia stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022** (cfr. art. 1 comma 1006 della legge 205 del 27 dicembre 2017). Di conseguenza, saranno assoggettati al nuovo regime, solo gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e gli utili portati a nuovo prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 **la cui distribuzione non verrà deliberata entro il 31 dicembre 2022**.

Nota (1) – Vedi anche: [“La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate”](#) –

Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 14 settembre 2018. Il documento analizza, dapprima, la disciplina relativa ai dividendi e, successivamente, quella relativa al regime delle plusvalenze, evidenziando per ciascuna di esse sia il regime previgente che le recenti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 che hanno modificato il regime fiscale applicabile ai dividendi e alle plusvalenze conseguiti al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, estendendo alle partecipazioni qualificate il regime già previsto per quelle non qualificate.

Normativa e prassi – Disciplina previgente ancora applicabile nel periodo transitorio di cui art. 1 comma 1006 della legge 205 del 27 dicembre 2017

Dividendi e plusvalenze – Percentuali di concorso al reddito

[Incremento della quota imponibile IRPEF dei dividendi e delle plusvalenze del socio per tener conto della riduzione dell'IRES](#)

[Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017:](#) *«Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344»*

[Dividendi, plusvalenze e minusvalenze: le percentuali rideterminate di imponibilità](#)

[Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2](#)

aprile 2008: *«Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»*

Vedi, [circolare del 13 marzo 2009, n. 8, par. 1.2 \(in "Finanza & Fisco" n. 11/2009, Pag. 1622\)](#) nella quale è stato chiarito che "qualora le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla loro distribuzione, quale ad esempio la copertura delle perdite, ossia quando non si tratta di vere e proprie 'distribuzioni di utili', la presunzione suddetta non opera e pertanto si possono considerare utilizzate prioritariamente le riserve formate con utili prodotti in esercizi successivi". Ciò dovrebbe assicurare la possibilità di considerare utilizzate per prime e, fino a loro concorrenza, le riserve formate con gli utili prodotti negli esercizi in cui l'aliquota IRES risulta meno elevata.

Riforma fiscale del 2003. Il nuovo regime di tassazione degli utili da partecipazione ed equiparati

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26 E del 16 giugno 2004:](#) *«IRES (Imposta sul reddito delle società) – Il nuovo regime di tassazione dei dividendi – Legge delega 07/04/2003, n. 80 – D.Lgs. 12/12/2003, n. 344*

Le principali di note di associazioni di categoria:

- [Norma di comportamento ADC n. 162 \(in "Finanza & Fisco" n. 4/2006, pag. 296\)](#)
- [Norma di comportamento ADC n. 173 \(in "Finanza & Fisco" n. 47/2008, pag. 4262\)](#)